



Club Alpino Italiano Sezione di Calolziocorte “Ercole Esposito”

ORDINAMENTO SEZIONALE

Approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo il 10 novembre 2007

approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione il

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - SCOPI E FUNZIONI

Art.I.1 E' costituita con sede in CALOLZIOCORTE (LC) l'associazione denominata CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di CALOLZIOCORTE “Ercole Esposito” fondata nel 1945, già sottosezione di Bergamo.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art.I.2 L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Gruppo Regionale Lombardia del CAI . Essa uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto Soci del CAI.

Art.I.3 L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art.I.4 Per conseguire gli scopi indicati all'art.I.3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, sci-alpinismo, speleologia ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
 - f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
 - l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art.I.5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art.II.1 I Soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art.II.1 comma 1 dello Statuto e dagli art. II.II.1, II.II.2 e II.II.3 del Regolamento Generale del CAI.

- I Soci ordinari registrati al 4 ottobre 1981 con la qualifica di "vitalizi" mantengono l'adesione al Club Alpino Italiano con i diritti e gli obblighi previsti per i soci ordinari.
- I Soci ordinari, famigliari e giovani di ciascuna Sezione (Sezione di appartenenza) possono liberamente aggregarsi ad altra Sezione (Sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi, a tutti gli effetti, tra i soci della sola Sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è presentata la domanda decide sull'accettazione.
- Il Socio deve corrispondere alla sezione di aggregazione una quota associativa sezionale, nella misura fissata dall'assemblea dei Soci di questa sezione.

I soci delle sezioni nazionali C.A.A.I. e A.G.A.I. sono di diritto Soci ordinari del sodalizio.

I bollini consegnati ai Soci ordinari di diritto CAAI e AGAI sono gratuiti.

Art.II.2 Iscrizione e trasferimento. Regolamento art.II.II.2 commi 1 e 7.

Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un Socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Ordinamento, lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art.II.3 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art.II.4 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il Socio non fa pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.

Art.II.5 Il Socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e dell'Ordinamento sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale comprendente il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Art.II.6 Morosità del Socio. Regolamento art.II.V.1 comma 3.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art.II.7 Diritti e doveri dei Soci. Statuto art.II.4 commi 4 e 6.

Art.II.7.1 I Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle Assemblee della loro Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

Art.II.7.2 I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e della Sezione anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.

Art.II.8 Diritti dei Soci. Regolamento art.II.IV.1 comma 2.

Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della struttura centrale e della Sezione.

Art.II.9 Dimissioni. Regolamento art.II.V.1 comma 1.

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art.II.10 La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

Art.II.11 La qualifica di Socio cessa nei casi indicati dagli art.II.5 e II.6 dello Statuto del CAI. e dagli art.II.V.1-2-3-4 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art.II.12 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

TITOLO III

SEZIONE

Art.III.1 Stato giuridico della Sezione. Statuto art.I.4 commi 2, 3 e 4.

La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano di cui fa parte a tutti gli effetti ed è soggetto di diritto privato.

Art.III.2 Denominazione della Sezione. Regolamento art.VI.I.2 comma 1.

La Sezione è denominata : Club Alpino Italiano Sezione di Calolziocorte "Ercole Esposito".

Art.III.3 Scioglimento della Sezione. Regolamento art.VI.I.9 commi 2 e 3.

Art.III.3.1 In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

Art.III.3.2 Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

Art.III.4 Scioglimento delle Sottosezioni. Regolamento art.VI.III.3 commi 2 e 3.

Art.III.4.1 In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.

Art.III.4.2 Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Art.III.5 Organi della Sezione. Statuto art.VI.1 commi 2 e 3.

Art.III.5.1 Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente della Sezione;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.III.5.2 Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.

Art.III.5.3 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Art.III.6 Assemblea dei soci. Regolamento art.VI.I.3.

Art.III.6.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale e Regionale del CAI;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati e la quota per i Soci "aggregati" già Soci di altra Sezione;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'alienazione, sull'acquisto o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare all'Ordinamento sezionale in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art.III.6.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito per posta, posta elettronica, o consegnato direttamente a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art.III.6.3 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega. Ogni Socio delegato non può portare più di n. 2 deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art.III.6.4 L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'assemblea.

Art.III.6.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione, l'acquisto o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art.III.6.6 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sulla Sede dell'Associazione, sulla Capanna sociale "Giacomo Ghislandi" o altre opere alpine e le modifiche dell'Ordinamento sezionale, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI a norma dello Statuto del CAI.

Art.III.7 Consiglio Direttivo. Regolamento art.VI.I.4.

Art.III.7.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di n.11 membri eletti dall'Assemblea fra i Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, i due Vice presidenti, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art.III.7.2 Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri tre anni consecutivi.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n.3 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra, con la stessa anzianità del sostituito, il primo dei non eletti.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi a 5/11 (cinque/undicesimi) dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.III.7.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, da un Vice Presidente; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art.III.7.4 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Art.III.7.5 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Ordinamento o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione e predisporre quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Ordinamento;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Art.III.8 Presidente. Regolamento art.VI.I.5 comma 2.

Art.III.8.1 Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art.III.8.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte da un Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo Presidente.

Art.III.9 Collegio dei Revisori dei conti. Regolamento art.VI.I.6 comma 1.

Art.III.9.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per tre anni, rieleggibili per altri tre anni consecutivi e nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Art.III.9.2 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art.III.10 Costituzione delle Sottosezioni. Regolamento art.VI.III.1 comma 4.

Art.III.10.1 La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione ma, in ogni caso, non intrattiene rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art.III.10.2 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato Direttivo Regionale.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale.

Art.III.11 Tesoriere e Segretario

Art.III.11.1 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione, tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione e firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art.III.11.2 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art.IV.1 Votazioni. Statuto art.VIII.1 comma 1. Regolamento art.VIII.II.1 comma 2.

- Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
- Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione inclusa quella per acclamazione.

Art.IV.2 Gratuità delle cariche. Statuto art.VIII.1 comma 1 e 2. Regolamento art.VIII.II.1 comma 3.

- Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.
- La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art.IV.3 Durata delle cariche. Statuto art.VIII.1 comma 2.

- Gli eletti durano in carica non più di tre anni . Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Art.V.1 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e predisponendone il regolamento.

Art.V.2 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire Gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico - organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Ordinamento.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Art.VI.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art.VI.2 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art.VI.3 I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art.VI.4 I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.VII.1 Le controversie fra i Soci o fra Soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo sezionale, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra Soci;
- il Comitato Direttivo Regionale lombardo per le controversie fra Soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.VIII.1 Adeguamento dell'Ordinamento. Regolamento art.VIII.III.1 comma 2.

- L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.
- Se la Sezione intendesse costituirsi - come associazione riconosciuta ai sensi della "Legge Quadro sul volontariato" (L.266/92), oppure Decreto Legislativo sul "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (D.Lgs. 460/97) oppure della Legge "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" - APS - (L.383/00) l'Ordinamento sezionale dovrà tenere conto delle norme suddette.

Art.VIII.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Ordinamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI. Il presente Ordinamento approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione verrà coordinato con eventuali modifiche con lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci. Il presente Ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

Abbreviazioni usate nei vari documenti CAI

CAI	Club Alpino Italiano
CAA	Club Arc Alpin
UIAA	Union Internationale des Associations d'Alpinisme
PG	Presidente Generale
VPG	Vice Presidente Generale
CDC	Comitato Direttivo Centrale (ex CdP = Comitato di Presidenza)
CC	Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (ex Consiglio Centrale)
CE	Comitato Elettorale
AD	Assemblea dei Delegati
CIPRA	Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi
CN	Congresso Nazionale
CISDAE	Centro Italiano Studio Documentazione Alpinismo Extraeuropeo
AGAI	Associazione Guide Alpine Italiane
CAAI	Club Alpino Accademico Italiano
UNICAI	Unità Formativa di base del CAI
CNSAS	Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
SVI	Servizio Valanghe Italiano
AINEVA	Associazione Interregionale Neve e Valanghe
OTCO	Organi Tecnici Centrali
GR	Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni)
PR	Presidente Regionale
CDR	Comitato Direttivo Regionale (ex Delegazione Regionale)
ARD	Assemblea Regionale dei Delegati
OTPO	Organi Tecnici Periferici
